

# COMUNE di ALBEROBELLO



## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

*(Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 28/05/2008)*

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF da applicarsi sui redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di Alberobello alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006. Per l'anno 2008 l'aliquota è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## **Articolo 3**

### **VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**

1. Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di Previsione.

## **Articolo 4**

### **SOGLIE DI ESENZIONE**

1. Per quanto concerne l'addizionale di cui al presente regolamento non vengono stabilite soglie di esenzione.

## **Articolo 5**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Alberobello, attraverso apposito codice tributo da assegnarsi con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

#### **Articolo 6**

#### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

#### **Articolo 7**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.